

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 8 DEL 26.01.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, nonché dall'art. 145 comma 2 della LR. n. 7/2020.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- l'art. 17 ter comma 3 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS);
 - il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni; - la Legge Regionale n. 07/2020; - l'art. 107 d.lgs 267/2000; - l'art. 19 L. 241/90.

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra ***** in pre messa meglio generalizzata, in qualità di amministratrice unica della società ***** , sopra meglio descritta, **di cessare, ad horas** l'attività di **vendita di merci ingombranti** esercitata nei locali ubicati alla via ***** ad insegna *****, in Giugliano in Campania (Na) in mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, e quindi in violazione all'art. 32 e con gli effetti di cui al successivo art 145 c. 2 della L.R. n. 7/2020.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento, sia notificato a mezzo pec all'interessato (*****@*****.it), al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte dello stesso soggetto sanzionato, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Euterpio